



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE A SEGUITO DI INCENDIO PRESSO REMAT LAZIO, LOCALITÀ PETROSE INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 14/07/2026

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 17 del 14.07.2026, con la quale sono state impartite misure cautelative e precauzionali a tutela della salute pubblica, in relazione all'incendio che si è sviluppato in data 12.07.2026 presso la zona industriale situata in località Petrose, nel Comune di San Giorgio a Liri;

CONSIDERATO CHE l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, in data odierna, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i risultati parziali del monitoraggio della qualità dell'aria;

RAVVISATA l'opportunità, sentiti gli Organi competenti al riguardo, di impartire in via del tutto cautelativa e precauzionale ed in attesa delle definitive valutazioni tecnico-ambientali, ulteriori prescrizioni a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana in materia di tutela della salute;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

ORDINA

In aggiunta alle prescrizioni individuate nell'ordinanza n. 17 del 14.07.2026, a tutta la popolazione residente, domiciliata o dimorante nel territorio di Esperia, l'adozione immediata delle seguenti prescrizioni:

1. **Divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi** a campo aperto nel raggio di 1 km dal sito interessato dall'incendio;
2. **Sospensione della commercializzazione** di latte, uova ed altri prodotti di origine vegetale e animale provenienti dalle aree presenti nel raggio di 1 km dal sito interessato dall'incendio;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia validità immediata e resti in vigore fino a nuova comunicazione di revoca, che sarà subordinata agli esiti dei campionamenti definitivi da parte degli enti preposti;
- che il presente provvedimento venga immediatamente reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale dell'ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - ✓ Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - ✓ Questura di Frosinone;
 - ✓ Commissariato di P.S. di Cassino;
 - ✓ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone;
 - ✓ Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo;
 - ✓ Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti;
 - ✓ ASL di Frosinone;
 - ✓ ARPA Lazio;
 - ✓ Consorzio di Bonifica della Valle del Liri;
 - ✓ Comando di Polizia Municipale di Esperia.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Rag. Giuseppe Villani